

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 15 ottobre 2014

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
- INTESA SANPAOLO VITA S.p.A (di seguito ISP Vita)
- INTESA SANPAOLO PREVIDENZA – SIM S.p.A. (di seguito ISP Previdenza)

e

- le Organizzazioni Sindacali

premesso che

- il Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito del piano di impresa 2014-2017, intende proseguire nel percorso di razionalizzazione delle attività di istituzione e gestione di forme pensionistiche complementari, perseguendo altresì lo snellimento dei processi operativi e decisionali oggi caratterizzati da un intreccio produttivo complesso e non omogeneo nonché da diverse interfacce di natura commerciale;
- in tale contesto, allo scopo di realizzare ulteriori sinergie e accrescere la capacità di generare valore, nell'ottica di un governo continuo dei costi e di sviluppo del potenziale esistente in un quadro di miglioramento anche per i clienti attuali e futuri, si è definita la concentrazione delle attività di istituzione e gestione dei fondi pensione in capo a ISP Vita;
- in tale ambito i competenti Organi Statutari delle Società interessate hanno deliberato l'operazione societaria – giuridicamente efficace dal 1° dicembre 2014 – di fusione per incorporazione di ISP Previdenza in ISP previo conferimento ad ISP Vita del ramo d'azienda costituito dalle attività di istituzione e gestione di forme pensionistiche complementari, costituito dal complesso dei rapporti giuridici afferenti agli aderenti ai Fondi gestiti, dagli accordi con le reti distributive, dai rapporti di lavoro dipendente e dagli altri contratti necessari per la gestione dell'attività;
- le suddette Società con lettera del 26 settembre 2014 – che qui si dà per integralmente trascritta e che costituisce data di avvio per la procedura di legge e contrattuale per il Settore del Credito – hanno provveduto a fornire alle rispettive Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle OO.SS. è stato attivato in data 9 ottobre 2014 il previsto esame congiunto che ha dato avvio anche alla procedura contrattuale per il Settore Assicurativo;

si conviene quanto segue

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. CONFERIMENTO A INTESA SANPAOLO VITA S.P.A. DEL RAMO D'AZIENDA DI INTESA SANPAOLO PREVIDENZA – SIM SPA RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI ISTITUZIONE E GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI.

A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione prevista nel 1° dicembre 2014 – ai sensi dell'art. 2112 c.c. – il rapporto di lavoro dei 17 dipendenti appartenenti al ramo d'azienda di ISP Previdenza, relativo alle attività di istituzione e gestione di forme pensionistiche complementari, prosegue senza soluzioni di continuità alle dipendenze di ISP Vita, con applicazione del CCNL Assicurativo applicato presso la Società conferitaria e delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso la stessa, determinandosi dalla data di efficacia giuridica dell'operazione l'effetto di sostituzione previsto dal citato art. 2112 c.c.

In particolare:

- l'inserimento del predetto personale avviene – compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali – nelle stesse mansioni ovvero in mansioni simili o equivalenti a quelle svolte presso ISP Previdenza, nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli;
- ai sensi della Disciplina Speciale – Parte Prima prevista dal CCNL 7 marzo 2012 per il personale non dirigente delle imprese di assicurazione applicato in via di fatto da ISP Vita, tale personale è inquadrato all'interno delle aree professionali nel livello corrispondente alle mansioni svolte presso ISP Vita, con salvaguardia della retribuzione annua lorda di pertinenza e delle anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate alla data di efficacia giuridica dell'operazione. In merito, ISP Vita si impegna a fornire adeguata informativa a consuntivo sugli inquadramenti effettuati, fermo restando che, all'atto del conferimento, ai singoli sarà formalizzata specifica comunicazione di dettaglio su inquadramento e assetto retributivo
- ai fini del criterio di salvaguardia retributiva di cui al punto precedente:
 - il personale interessato è inserito nelle tabelle stipendiali onnicomprensive vigenti alla data di efficacia giuridica dell'operazione, nella disciplina del citato CCNL 7 marzo 2012, nella classe determinata tenendo conto della retribuzione contrattuale fruita in funzione degli scatti riconosciuti a vario titolo nella società conferente. Ciò fermo restando che la maturazione del prossimo scatto di anzianità non risulterà comunque posticipata per effetto del conferimento di cui al presente accordo e la maturazione dei successivi scatti segue la cadenza prevista dalle disposizioni contenute nel CCNL Assicurativo;
 - l'eventuale differenza derivante dall'inserimento descritto all'alinea che precede, al netto del "premio aziendale di produttività – parte fissa" spettante presso ISP Vita per il livello retributivo individualmente attribuito, rispetto alla precedente retribuzione costituita dalla voce stipendio, scatti di anzianità, assegno ex ristrutturazione tabellare, assegno ex intesa 11/7/1999, assegno ex CCNL 8/12/2007, assegno ex CCNL 19/1/2012 e indennità tram sarà inserita in apposito assegno ad personam rivalutabile parametrato su 14 mensilità e da assorbire in caso di attribuzione di inquadramento superiore;
 - l'eventuale voce ex premio di rendimento sarà corrisposto nell'importo spettante alla data del 1° dicembre 2014, ripartito su 14 mensilità in voce ad personam non assorbibile;
 - gli assegni ad personam in essere sono erogati, con gli attuali criteri di rivalutazione e assorbimento, nell'importo individualmente fruito riparametrato su 14 mensilità;
- in materia di assistenza sanitaria integrativa il personale conferito fruirà delle coperture in essere presso Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla data di conferimento;

- per quanto attiene alla previdenza complementare, ferme restando le disposizioni di legge in materia e convenendo le parti – con il presente accordo - di aderire alle forme di previdenza complementare già di iscrizione, il personale ceduto continuerà a beneficiare delle medesime condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione. Tenuto conto del venir meno dell'iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Sanpaolo, a decorrere dal 1° dicembre 2014 verrà invece meno il cosiddetto "ristoro" previsto dall'accordo 2 ottobre 2010 per i dipendenti che eventualmente ne beneficiassero. Resta fermo che qualora la COVIP non approvasse la modifica statutaria condivisa dalle Fonti Istitutive del Fondo ISP per il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo stesso le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno tempestivamente per individuare idonee soluzioni per garantire al personale iscritto la continuità di iscrizione ad una forma di previdenza complementare;
- al personale conferito, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, si applicano inoltre i medesimi trattamenti in materia di infortuni professionali, extra professionali ed invalidità/caso morte in atto presso ISP Vita;
- per quanto concerne i finanziamenti in atto per mutui e/o prestiti già erogati o deliberati alla data del 1° dicembre 2014, sono mantenute le condizioni in essere. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie e per le condizioni di conto corrente trova applicazione il regime di convenzionamento tempo per tempo operante presso ISP Vita;
- per quanto attiene alle eventuali ferie, festività soppresse e permessi ex art. 100, VI comma, del CCNL Credito 19 gennaio 2012 non fruiti nonché alle ore accumulate nella banca delle ore alla data del conferimento, ISP Vita subentra in tutte le posizioni di debito/credito individualmente maturate in ISP Previdenza fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione, applicando dalla medesima data la corrispondente normativa prevista dal citato CCNL del 7 marzo 2012;
- il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche alle dipendenze di ISP Vita il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell'operazione, alle stesse condizioni pattuite;
- in relazione a quanto stabilito all'art. 2, lettera d) del Protocollo 19 ottobre 2012, anche alla luce delle previsioni dell'accordo 6 maggio 2014, il Personale interessato provvederà all'immediata fruizione, entro il 30.11.2014 della eventuale residua riduzione di orario/sospensione dell'attività di competenza;
- a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione al personale ceduto sarà riconosciuto il premio di anzianità/fedeltà secondo le norme tempo per tempo vigenti presso ISP Vita. Ai fini del computo dell'anzianità utile al riconoscimento del premio sarà considerato esclusivamente il periodo di servizio prestato presso ISP Vita.

3. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INTESA SANPAOLO PREVIDENZA – SIM SPA IN INTESA SANPAOLO S.P.A.

A far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione prevista nel 1° dicembre 2014 – ai sensi dell'art. 2112 c.c. – il rapporto di lavoro dei 7 dipendenti appartenenti a ISP Previdenza e non rientranti nel ramo conferito ad ISP Vita prosegue senza soluzioni di continuità alle dipendenze di ISP, con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso la stessa;

In particolare:

- l'inserimento del Personale appartenente all'azienda incorporata nell'organizzazione aziendale incorporante avviene nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli;
- in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il personale predetto mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione;
- in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa sulla base delle regole attuative dell'Accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- ISP continua a mantenere le condizioni agevolate già applicate presso la banca di provenienza, comuni a tutte le Società del Gruppo che applicano il CCNL Credito;
- per quanto attiene alle eventuali ferie e festività soppresse ed ai permessi ex articolo 100 non fruiti nonché alle ore accumulate nella banca delle ore, VI comma del CCNL 19 gennaio 2012 alla data di fusione relative al personale incorporato, ISP subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso ISP Previdenza fino a tale data;
- il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche presso ISP il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica dell'operazione, alle condizioni pattuite.

*** **

Alla luce di tutto quanto precede le Parti si danno atto che le presenti intese concludono le procedure di legge e di contratto relative all'operazione di conferimento del ramo d'azienda costituito dalle attività di istituzione e gestione di forme pensionistiche complementari a favore di ISP Vita ed alla fusione per incorporazione di ISP Previdenza in ISP.